

LINEE GUIDA INTERPRETATIVE RIGUARDO AGLI INVESTIMENTI IN MISURE DI TUTELA AMBIENTALE

Premesse e principi generali

Il GBER identifica tra le “MISURE DI TUTELA AMBIENTALE” gli investimenti in:

- Efficienza energetica
- Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
- Realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno verde
- Realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento

In questo documento vengono riportate linee guida interpretative in misura particolare per gli investimenti in “EFFICIENZA ENERGETICA”.

Con riferimento alla voce di “TUTELA AMBIENTALE” – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, il principio ispiratore del GBER è di finanziare, la quota degli interventi che sia chiaramente attribuibile allo scopo di raggiungere una migliore efficienza energetica (cioè migliori rendimenti o ridotti consumi energetici), lasciando nella categoria degli “INVESTIMENTI PRODUTTIVI” la quota di quegli stessi interventi che rappresenta i costi della soluzione cosiddetta “controfattuale”.

Per “soluzione controfattuale” (ovvero, analogamente, “scenario controfattuale”) si intende quella soluzione di carattere tradizionale e “alternativa” rispetto a quella che consegue primariamente l’obiettivo di migliore efficienza energetica, cioè quella che, in caso di investimento con gli stessi scopi produttivi, rispetta le normative cogenti applicabili (anche in tema di efficienza energetica) o verrebbe effettuata senza attenzione agli aspetti energetici.

Un primo semplice esempio che esplicita questo concetto può essere il seguente:

L'azienda proponente dispone di un impianto di riscaldamento per la palazzina uffici del proprio stabilimento produttivo pugliese con una superficie di 300 m² riscaldata. Si tratta di un impianto termico costituito da una caldaia tradizionale a gas e di un impianto di distribuzione a radiatori in ghisa.

Per le proprie esigenze, la stessa azienda intende realizzare un ampliamento degli uffici raddoppiando i propri spazi (altri 300 m²). In questa occasione intende rinnovare l'impianto esistente aggiungendo la climatizzazione estiva a tutti gli uffici.

Per farlo identifica la soluzione impiantistica (la cui prestazione di efficienza energetica è elevata – si tratterà della soluzione “efficiente” da realizzare effettivamente) da installare sia nella parte nuova, sia nella parte di palazzina esistente e costituita da:

- una o più macchine frigorifere ad alta efficienza in grado di fornire alternativamente potenza termica o frigorifera;
- una unità di trattamento dell'aria a servizio di una distribuzione canalizzata e dotata di recuperatori termici.

Per questa soluzione si identifica un COSTO pari a 120.000€.

Per raggiungere gli stessi obiettivi di climatizzazione, come richiesto dall'avviso, il proponente individua anche una “soluzione controfattuale” (o “scenario controfattuale”) costituita da

- una seconda caldaia a gas a copertura della nuova esigenza di riscaldamento determinatasi con l'ampliamento, accoppiata a un'estensione del sistema di distribuzione a radiatori;
- macchine frigorifere del tipo split per la copertura delle esigenze di climatizzazione estiva.

Si tratta di una soluzione che mostra una efficienza complessiva su base annuale decisamente inferiore alla precedente e che determinerebbe, se realizzata, un COSTO (secondo le modalità che vengono esplicitate nel seguito di queste linee guida) pari a 50.000€.

Nel caso proposto, allora,

- alla voce di costo INVESTIMENTI PRODUTTIVI verrà attribuita la cifra di €50.000€
- alla voce di costo TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA verrà attribuita la cifra di 120.000- 50.000= 70.000€

Pertanto, il proponente che, all'interno del proprio programma di investimento in TUTELA AMBIENTALE, intenda inserire costi per attività finalizzate all'efficienza energetica è chiamato a definire anche la soluzione “controfattuale” per calcolarne i costi da sottrarre a quelli della soluzione che attuerà. Vi sono alcune eccezioni a questo approccio, che vengono esplicitamente indicate di seguito.

Scopo delle indicazioni contenute in queste Linee guida è che il proponente possa attribuire i costi così identificati in quota parte alla voce INVESTIMENTI PRODUTTIVI (quelli della soluzione controfattuale) e in quota parte alla voce TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA (questi ultimi ottenuti dalla differenza tra la soluzione “energeticamente efficiente” e quella “controfattuale”).

Le stesse sono applicabili, ove compatibili secondo il contesto a cui si riferiscono, anche agli Avvisi del Turismo.

L'allegato 2 all'Avviso indica alcune fattispecie di comportamento del proponente, che dovrà individuare la soluzione (o lo scenario) controfattuale in linea con il suo intervento. È appena il caso di sottolineare quanto le soluzioni in tema di energia siano da valutare in base al contesto aziendale in cui vengono adottate, agli obiettivi, ai processi dei quali entrano a far parte e, per questo, è necessario che le motivazioni legate alle scelte effettuate siano sempre esplicitate ed eventualmente chiarite da un tecnico all'interno di una sua relazione.

TESTO DA INTERPRETARE

I programmi presentati potranno promuovere l'innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:

NOTE INTERPRETATIVE

Il livello di tutela ambientale cui qui si fa riferimento è **ESCLUSIVAMENTE** relativo agli effetti positivi:

- produrre dei vantaggi diretti o indiretti sensibili sull'ambiente (per esempio sostituendo precedenti pratiche più inquinanti e meno performanti dal punto di vista energetico);
- difendere l'ambiente dai possibili impatti su di esso riducendo al minimo gli effetti dell'investimento, pur conservando le utilità economiche che ad esso sono associate;
- mitigare gli impatti ritenuti inevitabili sull'ambiente con il ricorso ad appositi ulteriori investimenti;
- produrre energia da fonti rinnovabili;
- incrementare l'efficienza di sistemi, impianti, dispositivi e processi;
- promuovere l'utilizzo di idrogeno verde a fini ambientali.

- dell'adozione di pratiche di incremento dell'efficienza energetica ovvero di riduzione dei consumi energetici a fronte di pari effetti utili;
- del ricorso alla produzione e al successivo autoconsumo di energia a partire da fonte rinnovabile;
- della produzione di idrogeno a partire da energia di origine rinnovabile;
- della realizzazione di impianti di cogenerazione (contemporanea produzione di energia elettrica e termica da autoconsumare nel sito di produzione) ad alto rendimento (ovvero produzione autonoma che vede l'**effettivo utilizzo** all'interno del sito – ovvero in autoconsumo - del programma di investimenti dell'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione, in misura almeno pari a quella elettrica prodotta dallo stesso impianto, su base annua);
- della riduzione della immissione di elementi inquinanti nelle diverse matrici ambientali (corpi d'acqua, aria, suolo, ...) derivanti dalle pratiche di cui ai punti precedenti rispetto a pratiche "tradizionali" già esistenti o oggetto di possibile investimento.

Nella sua accezione più ampia la dizione TUTELA AMBIENTALE comprende altre azioni non legate ad aspetti energetici, ma solo all'interazione con le matrici ambientali e alla riduzione degli impatti delle attività economiche sull'ambiente.

Qui si puntualizza che, per ciò che riguarda gli avvisi del PR 2021-2027, la voce di costo relativa alla TUTELA AMBIENTALE comprende ESCLUSIVAMENTE gli interventi con finalità energetiche e non quelli rientranti nell'accezione più ampia. Le azioni a sfondo "ambientale" nell'accezione più ampia potranno godere degli aiuti previsti dagli avvisi attivi essendo comprese nella voce di costo relativa agli INVESTIMENTI PRODUTTIVI.

<p><i>Gli investimenti ammissibili riguardano:</i></p> <p>a) <i> misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore. Tali interventi rientrano nell'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI";</i></p>	<p>In linea con quanto indicato circa i principi generali riportati all'interno del GBER non si potrà comprendere negli interventi di cui alla lettera a) MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA" un intervento migliorativo, anche con finalità di efficienza energetica, che sia effettuato per realizzare un allineamento "obbligatorio" a norme dell'Unione Europea (applicabili al caso di specie, già adottate o, anche se non ancora in vigore, già note in vista di un'applicazione futura).</p> <p>In questo caso, infatti la "soluzione controfattuale" (o lo "scenario controfattuale") come descritta nelle premesse coinciderebbe con quella "energeticamente efficiente", non dando adito a costi attribuibili ad una incrementata efficienza energetica della soluzione realmente adottata.</p> <p>Interventi aventi queste caratteristiche rientrano integralmente tra quelli compresi nella voce "INVESTIMENTI PRODUTTIVI"</p>
<p>b) <i> la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento. Tali interventi rientrano nell'Azione 2.2 – "Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde" del PR 2021 2027.</i></p>	<p>La lettera b) non necessita di ulteriori spiegazioni</p>
<p><i>In dettaglio:</i></p> <p>a) <i> Le misure di efficienza energetica non sono ammissibili se prevedono l'utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi di cui alla precedente lettera b., nonché quelli per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.</i></p>	<p>La lettera a) non necessita di ulteriori spiegazioni</p>
<p>b) <i> I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:</i></p>	<p>In corrispondenza della lettera b) vengono ribaditi i concetti generali sulla "definizione" dello "scenario controfattuale" e pertanto non ci si ripete.</p>
<p>Nell'elenco che segue vengono individuate le modalità di comportamento a seconda di quale sia lo "scenario controfattuale".</p> <p>Ciò presuppone che lo scenario controfattuale esista e sia definito e che sia evidente che la "soluzione energeticamente efficiente" sia effettivamente tale rispetto allo "scenario controfattuale".</p> <p>L'elenco di due punti contrassegnati dai numeri romani I e II fa riferimento a due casi alternativi in cui ricorrono differenti condizioni:</p>	
<p>I. <i> se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono</i></p>	<p>In questo caso (I):</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo scenario controfattuale consiste nella "normale pratica del settore", ovvero in una "soluzione tradizionale" che non curi particolarmente gli aspetti energetici, ma che

costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

garantisca il rispetto delle normative applicabili e il raggiungimento degli obiettivi "produttivi" o di performance alla base della sua progettazione;

- a questo "scenario controfattuale" si attribuirà un costo (Costo A riferito alla stessa "capacità produttiva" del Costo B definito al punto che segue). Il Costo A deriverà da stime o preventivi asseverati dal tecnico;
- alla soluzione "energeticamente efficiente" che si intende attuare se ne attribuirà un altro (Costo B, riferito alla stessa capacità produttiva del Costo A, come da preventivi/offerte).

Allora:

Il Costo A sarà ricompreso nella voce "INVESTIMENTI PRODUTTIVI".

La differenza tra Costo B e Costo A (ovvero B-A) sarà ricompreso nella voce "TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA".

I costi così individuati godranno rispettivamente delle percentuali di contribuzione previste dall'avviso.

II. se l'investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.

In questo caso (II):

- lo "scenario controfattuale" consiste nel "conservare la condizione che già esiste", ovvero l'alternativa al nuovo investimento "energeticamente efficiente" consisterebbe nel rimanere nelle condizioni in cui si è già, senza innovazioni. In questo caso, allora, si tratta di confrontare una condizione già esistente con una di "sostituzione con evidenti miglioramenti in termini di efficienza energetica" ("energeticamente efficiente");
- alla soluzione "energeticamente efficiente" si collegherà il costo da "preventivi/offerte" (Costo B);
- allo "scenario controfattuale" di "permanenza" dello stato in cui si è già, si attribuisce un costo fittizio del 10% del costo della soluzione "energeticamente efficiente" (Costo A = 10% del Costo B).

Allora:

Il Costo A (ovvero il 10% di B) sarà ricompreso nella voce "INVESTIMENTI PRODUTTIVI".

La differenza tra Costo B e Costo A (ovvero il 90% di B) sarà ricompreso nella voce "TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA".

I costi così individuati godranno rispettivamente delle percentuali di contribuzione previste dall'avviso.

Nelle due successive fattispecie si prendono in considerazione i casi nei quali la scelta dello "scenario controfattuale" non possa essere individuata oppure il proponente e il suo tecnico asseverante scelgano di non identificarla. Le condizioni individuate e le ragioni andranno indicate e descritte dal tecnico all'interno della sua relazione.

<p><i>Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.</i></p>	<p>Il caso di cui si tratta qui presuppone che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'investimento che si intende realizzare sia chiaramente identificabile come volto a raggiungere l'obiettivo di incremento di efficienza energetica, ovvero le sue finalità principali non siano confondibili con altre di diversa natura. All'investimento si attribuisce un Costo B come da preventivi/offerte.• non vi è la possibilità di identificare un investimento alternativo ("scenario controfattuale") che evidenzi chiaramente di non conseguire gli stessi livelli di efficienza energetica di quello che si intende realizzare, cioè le alternative all'investimento, di fatto, realizzerebbero tutte gli stessi livelli di efficienza energetica. È appena il caso di puntualizzare che la dizione "gli stessi livelli di efficienza energetica" non va intesa in senso stretto come "identità matematica", ma come pratica sovrapposibilità dei valori di efficienza nell'ambito di un'approssimazione ragionevole (entro il 5%). Questa condizione andrà evidenziata all'interno della relazione asseverata del tecnico. <p>Allora:</p> <p>Il Costo B sarà ricompreso integralmente nella voce "TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA" e godrà della percentuale di contribuzione prevista dall'avviso.</p>
<p><i>Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.</i></p>	<p>Il caso di cui si tratta qui presuppone che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'investimento sia chiaramente identificabile come volto a raggiungere l'obiettivo di incremento di efficienza energetica, ovvero le sue finalità principali non siano confondibili con altre di diversa natura. All'investimento si attribuisce un Costo B come da preventivi/offerte;• il proponente sceglie di non determinare "lo scenario controfattuale". <p>Allora:</p> <p>Il 50% del Costo B sarà ricompreso nella voce "TUTELA AMBIENTALE- MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA". Il restante 50% del Costo B sarà ricompreso nella voce "INVESTIMENTI PRODUTTIVI".</p> <p>I costi così individuati godranno rispettivamente delle percentuali di contribuzione previste dall'avviso.</p>

<p><i>Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.</i></p> <p><i>Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all'efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni "attive" o "passive" ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.</i> • <i>Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.</i> • <i>Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge.</i> 	<p>Queste a sinistra sono ulteriori precisazioni dei principi generali propri del GBER circa sostituzioni e adempimenti obbligatori per l'allineamento a norme europee.</p>
<p><i>La dizione "costo connesso all'efficienza energetica" deve intendersi come "costo degli interventi aventi finalità di incremento dell'efficienza energetica".</i></p> <p><i>La dizione "investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto" ovvero lo "scenario controfattuale", rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).</i></p>	<p>Queste a sinistra sono ulteriori puntualizzazioni circa i principi generali propri del GBER circa cosa si intenda per "misure di efficienza energetica", "scenario controfattuale", modalità di fornitura delle descrizioni necessarie alla corretta valutazione dei contributi erogabili in fase di monitoraggio.</p>
<p><i>Quanto all'efficienza delle aziende o dei siti industriali, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate come segue:</i></p>	<p>L'indicazione di queste categorie ha finalità fondamentalmente statistiche e riguarda primariamente le "aziende manifatturiere" o i "siti industriali".</p> <p>Tuttavia, le categorie indicate possono costituire una guida per la comprensione di cosa si possa intendere da parte del proponente per "intervento di efficienza energetica".</p> <p>La materia degli interventi con finalità di efficienza energetica è ampia e può prevedere configurazioni differenti e diversificate con riferimento alle diverse realtà aziendali. La scelta tra gli interventi possibili, quindi, va accompagnata da spiegazioni e valutazioni rese da tecnici ai quali è assegnato l'incarico di mostrare ove non evidente di per sé, come sia possibile raggiungere efficienze migliori con l'adozione delle soluzioni proposte.</p> <p>A titolo ESEMPLIFICATIVO (e NON ESAUSTIVO) si riportano qui dei casi:</p>
<p><i>~ miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;</i></p>	<p><i>~ tra gli interventi di "miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti", si può annoverare l'aggiunta su di una linea di produzione di uno scambiatore per il riutilizzo interno di un "cascame termico" oppure l'aggiunta su di un impianto di distribuzione ad aria per la climatizzazione degli uffici di un recuperatore di calore (passivo o entalpico), con</i></p>

	<p>annessi interventi per la modifica e/o l'aggiunta delle condotte di ammissione e scarico dell'aria di rinnovo trattata;</p>
<p>~ <i>integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l'utilizzo;</i></p>	<p>~ tra gli interventi di <i>"integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l'utilizzo"</i>, si può annoverare l'aggiunta di impianti e sistemi a copertura di nuovi fabbisogni energetici (anche generatisi per effetto del programma di investimenti per il quale si chiede l'agevolazione) per i quali l'incremento di efficienza (o, che è lo stesso, la riduzione dei consumi SPECIFICI – con riferimento all'ambito di intervento – per esempio, l'edificio A o la Linea B) sia chiaramente evidenziabile e calcolabile/misurabile;</p>
<p>~ <i>sostituzione dell'esistente con l'utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell'energia a pari prestazione;</i></p>	<p>~ tra gli interventi di <i>"sostituzione dell'esistente con l'utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell'energia a pari prestazione"</i>, si può annoverare la realizzazione di un impianto di generazione di energia termica o frigorifera a servizio di un edificio o di una linea di produzione, in sostituzione di uno precedente con evidenti miglioramenti in termini di efficienza energetica (basato su principi di funzionamento uguali o diversi da quello originario, includendo gli eventuali adattamenti che diverse condizioni di utilizzo impongano);</p>
<p>~ <i>recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);</i></p>	<p>~ tra gli interventi di <i>"recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi)"</i>, si può annoverare l'aggiunta su di una linea di produzione di uno scambiatore per il riutilizzo interno (sulla medesima o su altra linea, ovvero su altra utenza) di un "cascame termico";</p>
<p>~ <i>recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell'area di sedime del sito produttivo, etc.);</i></p>	<p>~ tra gli interventi di <i>"recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell'area di sedime del sito produttivo, etc.)"</i> si può annoverare l'adozione di sistemi attivi o passivi di recupero dell'energia termica da cascami termici di natura industriale (ad esempio il contenuto energetico di fluidi caldi inviati al camino) per il riutilizzo in riscaldamento all'interno degli edifici del sito aziendale;</p>

<p>~ <i>completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione "ad alto rendimento"</i></p>	<p>~ per gli interventi di "completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione "ad alto rendimento" si può annoverare quello di aggiunta della sezione di recupero termico dell'acqua di raffreddamento di un generatore elettrico a gas metano preesistente e di adeguamento del sistema di distribuzione per l'interfaccia all'utenza in sostituzione o in backup rispetto a quella già esistente.</p>
<p><i>Nell'ambito delle misure di efficienza energetica sono ricomprese quelle che prevedono l'installazione di sistemi cogenerativi attraverso l'utilizzo di cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate precedentemente all'intervento.</i></p>	<p>Si tratta di un chiarimento rispetto a interventi che, in apparenza, potrebbero ricadere tra quelli ricompresi nella "cogenerazione ad alto rendimento". Qui si intende puntualizzare che interventi fatti su cogeneratori esistenti, volti al miglioramento della loro efficienza complessiva (sia termica, sia elettrica, sia di entrambe) rientrano negli interventi appunto di "TUTELA AMBIENTALE - MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA" e NON tra quelli di "TUTELA AMBIENTALE - COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO".</p>
<p><i>Tra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare anche gli interventi che, pur determinando l'installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni di energia elettrica, lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all'interno del sito diverse dalla disponibilità di un allacciamento ad una rete di distribuzione.</i></p>	<p>Si tratta di un chiarimento rispetto a interventi di realizzazione di sistemi di produzione di energia elettrica a partire da disponibilità termiche ad alta temperatura già presenti all'interno di un sito industriale, precedentemente inutilizzate e disperse in ambiente. Un esempio potrebbe essere l'acquisto e l'installazione di un sistema ORC (Organic Rankine Cycle) a partire da cascami termici a temperature intorno ai 350°C, con gli annessi collegamenti termici in alimentazione ed elettrici in fornitura di energia verso le utenze elettriche/la cabina del sito.</p>

ALCUNE NOTE DI CHIARIMENTO AI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI

1. **NON sono finanziabili** all'interno della voce di costo "TUTELA AMBIENTALE" gli interventi sull'involucro edilizio (coibentazione delle murature esterne, coibentazioni delle superfici orizzontali in copertura o di separazione con il terreno, sostituzione / miglioramento /aggiunta di infissi di qualunque genere per porte o per finestre, aperture o bucatore di qualsiasi genere e aventi qualsiasi finalità, etc.) senza distinzione tra rinnovo, restauro, nuova costruzione o ampliamento, o altro. Tali interventi sono invece finanziabili tra i costi della voce "INVESTIMENTI PRODUTTIVI" nelle modalità e con le intensità di aiuto pertinenti e identificate all'interno dell'avviso.
2. In presenza di interventi di installazione *ex novo di impianti elettrici di alimentazione di corpi illuminanti a led* (e pertanto ad altissima efficienza energetica, su costruzioni esistenti, utilizzati o meno, ovvero su fabbricati da realizzare) va puntualizzato che, essendo l'impianto elettrico di alimentazione per nulla diverso da quello dedicato all'utilizzo di corpi illuminanti ordinari, l'unico costo chiaramente imputabile alla TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA è quello relativo ai corpi illuminanti a led, rispetto al costo dei quali va sottratta la quota parte dello "scenario controfattuale", qui facilmente riferibile all'acquisto dei corpi illuminanti di tecnologia tradizionale. Come evidenziato all'inizio di questo documento, allora:
 - a. il costo dell'impianto (cavi, quadri, protezioni, minuteria, opere edili per la realizzazione dell'impianto, etc.) confluisce all'interno della voce INVESTIMENTI PRODUTTIVI;

- b. il costo dei corpi illuminanti con tecnologia tradizionale confluisce all'interno della voce INVESTIMENTI PRODUTTIVI (è questo lo "scenario controfattuale");
 - c. il costo dei corpi illuminanti a LED, detratto quello dei corpi a tecnologia tradizionale, confluisce all'interno della voce TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA.
3. In presenza di interventi di "relamping" (ovvero, a differenza del precedente punto, di sola sostituzione di corpi illuminanti di tecnologia tradizionale con corpi a led):
 - a. Il 10% del costo dei corpi illuminanti a LED confluisce all'interno della voce INVESTIMENTI PRODUTTIVI [visto che lo "scenario controfattuale" è quello relativo alla "conservazione dello stato attuale" (punto II dell'elenco relativo) per il quale è prevista una decurtazione dell'investimento del 10%];
 - b. il 90% del costo dei corpi illuminanti a LED confluisce all'interno della voce di TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, visto che lo "scenario controfattuale" è quello relativo alla "conservazione dello stato attuale" per il quale è prevista una decurtazione.
4. In caso di lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici originariamente privi di impianti, il proponente, per mezzo del proprio tecnico deve individuare le "soluzioni controfattuali" procedendo alla progettazione di impianti "allo stato dell'arte" rispettosi delle norme applicabili al suo caso. L'esito in termini di costi di questa progettazione "tradizionale" rappresenterà lo "scenario controfattuale" rispetto al quale applicare le regole per l'attribuzione dei costi alle voci corrette.

In questo caso si supponga che:

- a. la "soluzione controfattuale" (come descritta) abbia un costo A (per esempio in un impianto termico una caldaia tradizionale a gas per la sola utenza di riscaldamento in grado di raggiungere i target di efficienza minimi applicabili previsti dalla normativa vigente insieme a un impianto "tradizionale" di climatizzazione estiva);
- b. la "soluzione efficiente" abbia un costo B (una macchina frigorifera per la climatizzazione estiva ed invernale ad alta efficienza accoppiata a un sistema di *free cooling*).

Allora:

- il costo A della "soluzione controfattuale" confluirà nella voce INVESTIMENTI PRODUTTIVI;
- la differenza tra i costi B ed A (ovvero B-A) confluirà nella voce TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA.

A ulteriore specificazione di quanto detto, ove, contestualmente alla "manutenzione straordinaria" di cui sopra si dovesse procedere all'installazione di un impianto fotovoltaico per l'alimentazione della macchina frigorifera, oppure si prevedesse di integrare il sistema di riscaldamento con acqua calda proveniente da fonte solare termica, per questi ultimi due interventi (**di ricorso a energia rinnovabile esclusivamente per autoconsumo**) si dovrà scegliere la voce di costo TUTELA AMBIENTALE – PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI.

5. È possibile per il proponente, **in ogni caso** (*realizzazione di nuove volumetrie, ristrutturazione di fabbricati fatiscenti e privi di impianti, rinnovo delle strutture, manutenzione, etc.*) ove egli lo ritenga conveniente (quindi a sua discrezione) e sempreché l'investimento possa essere annoverato tra quelli con effetti chiaramente identificabili nel raggiungimento di un'elevata efficienza energetica (fatto certificato dal tecnico nella sua relazione facendo riferimento a valori di efficienza comunemente raggiunti in condizioni analoghe), **scegliere la fattispecie che non prevede l'indicazione di uno "scenario controfattuale"**. A questa scelta seguirà che:
 - il 50% del costo della soluzione indicata confluirà nella voce INVESTIMENTI PRODUTTIVI;

- il 50% dello stesso costo confluirà nella voce TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA.

6. La fattispecie per la quale l'investimento è annoverato **tra quelli con effetti chiaramente identificabili nel raggiungimento di un'elevata efficienza energetica** (fatto certificato dal tecnico nella sua relazione) **e che non veda investimenti alternativi affetti da efficienza energetica diversa** (ovvero quelli alternativi possibili raggiungono gli stessi livelli di efficienza superando i livelli minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente applicabile) va corredata da un'apposita relazione tecnica che indichi le relative motivazioni con calcoli "*di massima*" dai quali poter agevolmente dedurre quanto sostenuto.

Se ricorrono tutte queste ipotesi, l'intero ammontare dei costi relativi alle soluzioni da attuare confluisce nella voce TUTELA AMBIENTALE – MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA.

Un esempio a riguardo è costituito dalla realizzazione degli impianti termici all'interno di un nuovo fabbricato da realizzare per il quale il tecnico **evidenzi nella sua relazione che le alternative impiantistiche effettivamente realizzabili in quel contesto** per ragioni di fruibilità, destinazione o facilità d'uso, impatto estetico, prescrizioni urbanistiche autorizzative, etc. **presentino differenze di efficienza energetica tra di loro pressoché nulle (o consumi specifici su base annuale pressoché identici).**